

Allegato 1

In premessa è opportuno chiarire che la previsione di cui al comma 3 bis dell'art. 23 della LR 4/2008, introdotta dall'art 47 della LR 14/2010, non interferisce con quanto stabilito dalla L.241/90 e/o, nell'ambito della propria autonomia, dai regolamenti di ciascun ente in materia di durata e sospensione dei procedimenti amministrativi. Disposizioni che continuano pertanto a trovare applicazione nell'ambito delle procedure ordinarie di rilascio dei provvedimenti di accreditamento.

Il comma 3 bis introduce, invece, una situazione eccezionale, caratterizzata dall'impossibilità, da parte dell'amministrazione procedente, di concludere l'istruttoria finalizzata al rilascio di tutti i provvedimenti di accreditamento da rilasciare nell'ambito della propria competenza territoriale, nei termini stabiliti a causa della carenza dei presupposti fondamentali per l'avvio del regime di accreditamento.

Pertanto, in attuazione del comma 3 bis dell'art. 23 della LR 4/2008, il soggetto istituzionale competente potrà concedere l'accREDITAMENTO transitorio entro e non oltre il 30 giugno 2011 qualora si verificano le seguenti condizioni e vengano rispettati i seguenti limiti:

Condizioni:

a) assenza della programmazione territoriale, presupposto fondamentale per il rilascio dell'accREDITAMENTO, di norma dovuta ad assenza degli organi istituzionali deputati alla programmazione stessa;

b) assenza o non completa maturazione da parte degli Enti locali, in merito alla scelta delle modalità con cui assicurare la responsabilità gestionale unitaria, alla scadenza dell'accREDITAMENTO transitorio, in caso di gestioni miste, pubblico-private.

Limiti:

L'assenza o la non completezza degli elementi necessari al rilascio dell'accREDITAMENTO non deve essere imputabile al soggetto richiedente.

I requisiti debbono comunque essere in possesso dei soggetti richiedenti alla data prevista dalle delibere regionali e non possono essere acquisiti in data postuma.

Indicazioni sulle proroghe dei contratti in essere.

Fino alla sottoscrizione del contratto di servizio relativo ad un accREDITAMENTO transitorio, formalmente richiesto ai sensi della normativa regionale, le amministrazioni committenti

assicurano la continuità del servizio con proroga al contratto vigente per la gestione del servizio oggetto della richiesta di accreditamento.

La proroga è motivata dalla necessità di concludere l'iter amministrativo per la concessione dell'accredimento transitorio e per la stipulazione del relativo contratto di servizio.

Tale proroga può essere stipulata solo per il tempo strettamente necessario alla concessione dell'accredimento transitorio ed alla sottoscrizione del contratto di servizio.

Allegato 2 "Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta regionale n.514/09"

1)

Nell'Allegato 1 alla DGR 514/2009, "Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari " sono apportate le seguenti modifiche:

Paragrafo 1.3 "SINTESI DEL PERCORSO COMPLESSIVO, al punto ACCREDITAMENTO TRANSITORIO, punto b):

L'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

"Alla luce di quanto disposto dall'articolo 23, comma 3 e 3 bis, la concessione dell'accredimento transitorio deve avvenire di norma entro il 31.12.2010, tranne che per situazioni eccezionali che rientrano nelle condizioni e nei limiti individuati dalla Giunta regionale con specifico atto deliberativo per le quali l'accredimento transitorio può essere concesso entro il 30/6/2011".

Paragrafo 1.3 "SINTESI DEL PERCORSO COMPLESSIVO, al punto ACCREDITAMENTO DEFINITIVO, punto c):

- nel primo capoverso sostituire "2011" con "2013"
- sostituire il secondo capoverso come segue:

"A decorrere da tale data i provvedimenti di accreditamento transitorio già di cui alla precedente lettera a) potranno essere trasformati, alla scadenza dell'accredimento transitorio, in accreditamenti definitivi, con applicazione, pertanto dei requisiti e del sistema di remunerazione previsti e disciplinati per l'accredimento definitivo.";

- nel terzo capoverso le parole "dalla data di avvio dell'applicazione del regime di accreditamento definitivo e quindi comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2013" sono sostituite da "dalla data della concessione dell'accREDITamento transitorio.";

Paragrafo 1.3 "SINTESI DEL PERCORSO COMPLESSIVO", al punto "ACCREDITAMENTO PROVVISORIO", punto d):

- le due date sono sostituite rispettivamente dal "31.12.2012" e dall' "1.1.2013".

Paragrafo 2.1 "SERVIZI A CUI SI APPLICA L'ACCREDITAMENTO DEFINITIVO",

- nel terzo capoverso sostituire in entrambe le date "2011" con "2013";

Paragrafo 2.2 "SERVIZI A CUI SI APPLICA L'ACCREDITAMENTO TRANSITORIO E/O PROVVISORIO",

- Nel secondo capoverso sostituire "2010" con "2012";

Paragrafo 5.3.1 "Presentazione delle domande e tempi per la concessione",

• Le frasi "I soggetti gestori dei servizi accreditati transitoriamente possono presentare domanda di accreditamento definitivo ai soggetti istituzionali competenti per l'ambito distrettuale di cui al punto 3 entro tre mesi dalla scadenza del provvedimento di accreditamento transitorio. I soggetti gestori dei servizi accreditati provvisoriamente possono presentare domanda di accreditamento definitivo negli ultimi tre mesi del periodo di validità dell'accREDITamento provvisorio. In ogni caso l'accREDITamento definitivo è concesso dopo un periodo di almeno sei mesi di accREDITamento provvisorio." sono sostituite come segue:

I soggetti gestori dei servizi accreditati transitoriamente possono presentare domanda di accreditamento definitivo ai soggetti istituzionali competenti per l'ambito distrettuale alla concessione dell'accREDITamento, di cui al punto 3, entro sei mesi dalla scadenza del provvedimento di accREDITamento transitorio.

I soggetti gestori dei servizi accreditati provvisoriamente possono presentare domanda di accreditamento definitivo entro il 30 settembre 2012 o, se la scadenza dell' accREDITamento provvisorio è successiva al 31 dicembre 2012, entro tre mesi dal termine di validità dell'accREDITamento provvisorio. In ogni caso l'accREDITamento definitivo è concesso dopo un periodo di almeno 12 mesi di accREDITamento provvisorio."

Paragrafo 5.3.2 "Verifica della coerenza programmatica e del possesso dei requisiti"

- Alla fine del testo del paragrafo viene inserito il seguente periodo:

"Anche al fine di consentire una adeguata programmazione dell'istruttoria tecnica sul rispetto dei requisiti previsti, sui positivi risultati dell'attività svolta e, per i servizi accreditati transitoriamente, sulla realizzazione del programma di adeguamento gestionale, i soggetti gestori dei servizi accreditati transitoriamente e provvisoriamente, almeno a partire da tre mesi prima del termine di validità dell'accREDITAMENTO, assicurano e danno evidenza del possesso dei requisiti dell'accREDITAMENTO definitivo e, per i servizi accreditati transitoriamente, della garanzia della raggiunta responsabilità unitaria gestionale."

Paragrafo 6.3.4 "Durata"

- La frase "Nel provvedimento di accREDITAMENTO transitorio è indicata la decorrenza e la durata dello stesso. La durata del rapporto di accREDITAMENTO transitorio, necessaria per la realizzazione del programma di adeguamento finalizzato ad assicurare le condizioni di responsabilità gestionale unitaria e complessiva nell'erogazione dei servizi, non potrà comunque essere superiore al periodo entro il quale deve avvenire la trasformazione dei provvedimenti di accREDITAMENTO transitorio in accREDITAMENTI definitivi e quindi al 31 dicembre 2013. Entro la scadenza del provvedimento di accREDITAMENTO transitorio, dovrà pertanto essere presentata, a pena di decadenza, la domanda di rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo, secondo i termini e le procedure previste al precedente punto 5.3.1." è sostituita come segue:

"Nel provvedimento di accREDITAMENTO transitorio è indicata la decorrenza e la durata dello stesso.

Il termine del rapporto di accREDITAMENTO transitorio, necessario per la realizzazione del programma di adeguamento finalizzato ad assicurare le condizioni di responsabilità gestionale unitaria e complessiva nell'erogazione dei servizi, non potrà comunque essere superiore al periodo entro il quale deve avvenire la trasformazione dei provvedimenti di accREDITAMENTO transitorio in accREDITAMENTI definitivi e quindi al 31 dicembre 2013.

Entro sei mesi prima dalla scadenza del provvedimento di accREDITAMENTO transitorio, dovrà pertanto essere presentata, a pena di decadenza, la domanda di rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo, secondo i termini e le procedure previste al precedente punto 5.3.1."

Paragrafo 7.2 "FINALITA', REQUISITI E CONDIZIONI"

- nel punto a) sostituire "2010" con "2012";

- nel punto b) sostituire "2011" con "2013".

Paragrafo 7.3.4 "Durata"

- Tutto il paragrafo è sostituito come segue:

"L'accreditamento provvisorio è rilasciato per un periodo di un anno, al termine del quale può essere trasformato in accreditamento definitivo, secondo le modalità già individuate al precedente punto 5, previa valutazione del rispetto dei requisiti di accreditamento validi al momento della trasformazione.

Nella fase di concessione dei rapporti di accreditamento transitorio, il termine di validità dell'accreditamento provvisorio coincide con la scadenza del 31 dicembre 2012, salvo il caso in cui il periodo di 12 mesi scada successivamente a tale data."

Paragrafo 8 "Il contratto di servizio per la regolamentazione del rapporto tra soggetti committenti e soggetti gestori dei servizi accreditati"

Dopo l'undicesimo capoverso è inserito il seguente:

"Di norma tra la data di concessione dell'accreditamento e la data di sottoscrizione del contratto di servizio non possono intercorrere più di 30 giorni.

Limitatamente al 2011, tale limite è elevato a 90 giorni.";

2) Nell'Allegato B "Requisiti dell'assistenza domiciliare per anziani e disabili per l'accreditamento transitorio" sono apportate le seguenti modifiche:

Alla lettera B), il secondo capoverso è sostituito come segue:

"Supporto sociale nella vita quotidiana, nel mantenimento della propria indipendenza e nelle proprie relazioni, nella promozione alla partecipazione ad attività sociali;"

Alla lettera B), il terzo capoverso è sostituito come segue:

"Supporto educativo, emotivo e psicologico, compresa la mediazione nelle relazioni interpersonali e nell'approccio ad ambienti diversi dalla casa, interventi educativi finalizzati all'acquisizione e/o mantenimento delle abilità personali e sociali, anche favorendo la partecipazione ai gruppi di auto-aiuto e ai momenti di supporto ed incontro quali i Caffè Alzheimer o iniziative simili;"

- La frase "Il soggetto gestore dà evidenza della condivisione con i Comuni ed il Dipartimento di cure Primarie, su base distrettuale, di protocolli e percorsi assistenziali." è sostituito come segue:

"Il Soggetto gestore dà evidenza della condivisione con i Comuni ed il Dipartimento di cure Primarie, su base distrettuale, di protocolli e percorsi assistenziali per la valutazione e presa in carico."

3) Nell' Allegato D.1 "REQUISITI GENERALI sono apportate le seguenti modifiche"

- Requisito 2.13: il termine "effettuata" è sostituito con "effettuati".

- Requisito 2.16: il testo del requisito viene spostato dalla sezione "PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO" dell'allegato D1 e inserito nella sezione "PROCESSI E PROCEDURE GENERALI", con il numero 8.24, con conseguente rinumerazione dei punti successivi.

- Il testo dell'attuale requisito 8.24 assume la numerazione 8.25.

- Il testo del requisito 4.3 è sostituito con il testo seguente:

"Deve essere garantita un'autovalutazione delle performance energetiche della struttura, basata su criteri e parametri territoriali, urbanistici, strutturali ed impiantistici, tenendo conto delle interazioni tra edificio e fattori climatici."

- Il testo del requisito 5.2 viene sostituito dal testo seguente: "In relazione ai bisogni e alle specifiche condizioni di ogni utente, il soggetto gestore deve assicurare la disponibilità degli ausili, dei dispositivi medico-sanitari e delle apparecchiature elettromedicali necessarie al soddisfacimento dei bisogni degli utenti secondo quanto previsto nei Piani di assistenza individuali".

4) Nell'Allegato D.2.1 "REQUISITI SPECIFICI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SPAD)" sono apportate le seguenti modifiche:

- Requisito 8.2: la denominazione "piano assistenziale individualizzato" è sostituita con "piano individuale integrato (PAI o PEI)";

5) Nell'Allegato D.2.2 "REQUISITI SPECIFICI CENTRO DIURNO ANZIANI" sono apportate le seguenti modifiche:

- Requisito 2.2.3: la denominazione "casa protetta/RSA" è sostituita con "Casa - Residenza per anziani non autosufficienti";

6) Nell'Allegato D.2.3 "REQUISITI SPECIFICI CASA-RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" e' inserito il seguente requisito: 2.1.12 "Il Soggetto gestore assicura la disponibilità per gli ospiti dei servizi di cura della persona (pedicure/manicure, barbiere/parrucchiere, podologo)";

7) Allegato D.2.3 "REQUISITI SPECIFICI CASA-RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" sono apportate le seguenti modifiche:

- Requisito 4.2: la frase "a partire dal 2010" è sostituita con la frase "dalla data di avvio dell'accREDITAMENTO definitivo";

8) Nell' Allegato DB sono apportate le seguenti modifiche:

- Paragrafo "OPERATORE SOCIO-SANITARIO": la frase "dalla data di avvio dell'accREDITAMENTO definitivo" è sostituita con la frase "dal 1.1.2011";
- Paragrafo "EDUCATORE": la frase "Possono inoltre continuare ad assicurare il ruolo di educatore gli operatori, anche privi dei titoli elencati in precedenza, che alla data di avvio dell'accREDITAMENTO definitivo svolgano le funzioni di educatore, a condizione che possiedano almeno uno dei seguenti requisiti: "

è sostituita con la seguente:

"Possono inoltre continuare ad assicurare il ruolo di educatore gli operatori, anche privi dei titoli elencati in precedenza, che alla data del 31.12.2010 svolgono le funzioni di educatore, a condizione che alla data di avvio dell'accREDITAMENTO definitivo attestino il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:"

- Paragrafo "COORDINATORE RESPONSABILE DI STRUTTURA/SERVIZIO": la frase "Possono inoltre continuare a svolgere l'attività di coordinatore responsabile di struttura/servizio gli operatori che alla data di avvio dell'accREDITAMENTO definitivo svolgano le funzioni di coordinatore responsabile di struttura/servizio con un'esperienza documentata almeno di 12 mesi nel ruolo"

è sostituita con la seguente:

"Possono inoltre continuare a svolgere l'attività di coordinatore responsabile di struttura/servizio gli operatori che alla data del 31.12.2010 svolgono le funzioni di coordinatore responsabile di struttura/servizio, a condizione che alla data di avvio

dell'accREDITamento definitivo possano documentare un'esperienza di almeno 12 mesi nel ruolo."

- Paragrafo "RESPONSABILE DI NUCLEO DELLE ATTIVITA' ASSISTENZIALI":

- al termine del primo capoverso sono aggiunte le parole "come definito nel precedente Allegato DA".

- la frase "Possono inoltre continuare a svolgere il ruolo di Responsabile di nucleo delle Attività Assistenziali gli operatori che alla data di avvio dell'accREDITamento definitivo assicurano le funzioni di Responsabile di nucleo delle attività assistenziali con un'esperienza documentata di almeno 12 mesi nel ruolo"

è sostituita con la seguente:

"Possono inoltre continuare a svolgere il ruolo di Responsabile di nucleo delle Attività Assistenziali gli operatori che alla data del 31.12.2010 assicurano le funzioni di Responsabile di nucleo delle attività assistenziali, a condizione che alla data di avvio dell'accREDITamento definitivo possano documentare un'esperienza di almeno 12 mesi nel ruolo".

9) Nell'Allegato DF "REQUISITI SPECIFICI PER CENTRI DIURNI DEDICATI PER DEMENZE" sono apportate le seguenti modifiche:

- punto 2.3, quinto alinea: alla voce "operatore (animatore e/o educatore e/o fisioterapista)" dopo la parola "fisioterapista" aggiungere "e/o terapeuta occupazionale"

10) Nell'Allegato DG "REQUISITI SPECIFICI PER NUCLEI DEDICATI ALLE DEMENZE PER ASSISTENZA RESIDENZIALE TEMPORANEA" sono apportate le seguenti modifiche:

- punto 2.3, quinto alinea: alla voce "operatore (animatore e/o educatore e/o fisioterapista)" dopo la parola "fisioterapista" aggiungere "e/o terapeuta occupazionale"

Allegato 3 - "Modifiche dell'allegato 1 della Deliberazione della Giunta regionale n.2110 del 21 dicembre 2009 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani per l'accREDITamento transitorio"

Al punto 3 relativo al Centro diurno per anziani del paragrafo 3.1.1 "Elementi oggettivi che possono determinare una diminuzione del costo di riferimento", dopo le parole "allegato A (ore giornaliere)" eliminare le parole "e numero giornate di apertura".